

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per il prof. **CUTUGNO GIUSEPPE**, nato il 30.06.1989 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), residente in Barcellona P.G. (ME), Vico Case Longo n. 34 cod. fisc.: CTGGPP89H30A638T, rappresentato e difeso per procura allegata in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Micali (C.F.: MCL GPP 59M30 F158R, PEC: giuseppemicali@pec.it) e dall' Avv. Antonio Cardile (C.F.: CRD NTN 68R20 F158C, PEC: avv.antonio.cardile@pec.it), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il presente procedimento al seguente numero di *fax*, 090/674488 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;

RICORRENTE

CONTRO

-**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588;

-**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80018500829;

RESISTENTI

* * *

OGGETTO

RICONOSCIMENTO VALENZA ABILITANTE DEL DIPLOMA TECNICO-PRATICO, CONGIUNTO AL POSSESSO DEI 24 C.F.U., AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA 1° FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E NELLA 2° FASCIA DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO (G.I) RELATIVAMENTE ALLE CLASSI DI CONCORSO A048 e A049.

* * *

PREMESSE

L'ADOZIONE DEL DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

Il prof. Cutugno, con procedura d'urgenza, ricorre per il riconoscimento del valore abilitante della propria Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie (LM-47) con la relativa integrazione dei CFU previsti, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi accademici, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nonché per la seconda fascia delle graduatorie di istituto (G.I.) sulle classi di concorso A048 e A049.

Nello specifico occorre premettere che il ricorrente è in possesso del seguente titoli di studio, valido per l'accesso all'insegnamento di cui si tratta:

- Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie (LM-47) con la relativa integrazione dei CFU previsti, conseguita presso l'Università degli Studi Telematica "Pegaso" di Napoli in data 26/06/2018 ed idoneo alla docenza sulle classi di concorso A048 e A049. (All. n.1)

Il ricorrente ha altresì conseguito i 24 crediti formativi accademici in settori antro-po- psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche - previsti dall'art. 5 D.lgs. 59/2017 e 616/2017 – presso l'Università degli Studi Telematica "Pegaso" di Napoli in data 27/09/2019 (all. n.2).

Orbene l'istante, **in data 26.05.2022** con domanda prot. llo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.7417110.26.05.2022. depositata a mezzo del portale MIUR denominato "Istanze On line" ha presentato all'Ambito Territoriale Provinciale di Messina, domanda per l'aggiornamento/inserimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Messina per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 per **le classi di concorso A048 e A049** richiedendo l'inserimento nelle GPS provinciali (graduatorie per supplenza) e nelle G.I. (Graduatorie d'Istituto) in quanto il sistema non permetteva l'inserimento nella rispettiva prima e seconda fascia, offrendo la piena disponibilità all'insegnamento per tutte le c.d.c. richieste, indicando tutte le istituzioni scolastiche Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila. Ha quindi offerto la piena disponibilità all'insegnamento, in virtù del possesso del titolo accademico e dei 24 C.F.U., manifestando con ciò la volontà di aspirare all'assunzione, in virtù del possesso del titolo accademico e dei 24 C.F.U. (all. 3).

Con il ricorso il prof. Cutugno chiede il riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto, alla luce della irragionevolezza del sistema di reclutamento,

rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente, che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

Visto il prospettarsi di un danno grave e irreparabile, parte ricorrente chiede l'adozione di idonea misura cautelare che gli consenta di fruire di una irrinunziabile chance lavorativa sia per l'a.s. in corso che per i prossimi anni scolastici 2022/23 e 2023/2024.

Le conclusioni proposte sono le seguenti:

Tutto ciò premesso, Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:

In via cautelare:

Voglia l'On.le Tribunale adito, **inaudita altera parte** o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc* per la comparizione delle parti, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- 1) Ritenere e dichiarare (ove occorra previa eventuale declaratoria di nullità dell'O.M. 60 del 10/07/2020 sulla formazione ed aggiornamento delle graduatorie GPS e G.I. e dell'O.M. 112/2022) il diritto al riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento in quanto il ricorrente, dispone di un titolo abilitante, costituito dal possesso del Diploma tecnico pratico, congiunti ai 24 crediti formativi universitari, ordinando all'Amministrazione scolastica di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali e/o di emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del diritto predetto;
- 2) Conseguentemente ordinare al Ministero convenuto la valutazione, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle (G.I.) graduatorie d'istituto interessate, personale docente, per la classe di concorso **A048 e A049**, con posizione spettante in base al punteggio maturato nelle GPS e G.I. attualmente in vigore (l'a.s. 2022/23) con ogni conseguenza di legge;
- 3) Ordinare al Ministero convenuto, che lo stesso possa spendere, detta abilitazione, sia ai fini dell'inserimento nelle successive GAE, GPS e G.I., che

in ogni circostanza ove sia necessaria e/o valutabile l'abilitazione all'insegnamento.

- 4) Ordinare all'Ambito Territoriale di Messina di rettificare le posizioni in graduatoria del ricorrente per le classi di concorso **A048 e A049** con ogni conseguenza di legge;
- 5) Con vittoria di spese e compensi di causa, di cui si **chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc** in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Titoli di studio conseguiti dal ricorrente;
- 2) Certificazione attestante l'avvenuto conseguimento dei 24 crediti formativi;
- 3) Domanda di inserimento in GPS e GI inviata A.T. Messina;
- 4) Domanda/diffida di inserimento in prima fascia gps e seconda g.i., con relative prove di avvenuta ricezione e consegna;
- 5) Risposta dell'A.T. di Messina;
- 6) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020;
- 7) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022;
- 8) Sentenza del Tribunale di Roma n. 2823/2019;
- 9) Sentenza n. 56/2021, Corte d'Appello di Ancona;
- 10) Ordinanza Tribunale di Messina Sez. Lavoro n. 10884/2021;
- 11) Giurisprudenza Tribunale Messina;
- 12) Sentenza n. n. 342/2021, pubblicata il 15.04.2021 del Giudice del lavoro di Potenza;
- 13) D.M. 201 del 20/04/2020;
- 14) D. M. 616/2017 del 10/08/2017;
- 15) D.M. 92/2019 dell'8/02/2019;
- 16) Decreto "Sostegni Bis", in particolare art. 59, comma 4, letto A);
- 17) Dichiarazione Reddittuale.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 35.240,04 come da dichiarazione che si deposita.

F.to Avv. Antonio Cardile

F.to Avv. Giuseppe Micali